


**CONTRATTO N° 000000002502501 CONTRATTO DI LOCAZIONE FINANZIARIA (LEASING) DI VEICOLI**
**Concedente:**

**Mercedes-Benz Financial Services Italia S.p.A.**, una società di Mercedes-Benz Italia S.p.A. e di Daimler AG, con sede legale in Roma, Via Giulio Vincenzo Bona n. 110, capitale sociale di Euro 216.700.000,00 interamente versato; Codice Fiscale e Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 02828850582, Partita I.V.A. 01123081000, R.E.A. Roma n. 417167, iscritta nell'elenco ex art. 106 T.U.B. (cd. "Albo Unico") tenuto dalla Banca d'Italia con matricola n. 101. Iscrizione R.U.I. D000199885 tenuto dall'IVASS. Sito internet [www.mercedes-benz.it/financialservices](http://www.mercedes-benz.it/financialservices), indirizzo Posta Elettronica Certificata (PEC) [mbfsi@legalmail.it](mailto:mbfsi@legalmail.it)

TRA

**Utilizzatore (e Legale Rappresentante in caso di Ditte, Società o altre Persone Giuridiche):**

1) Ragione Sociale/Denominazione ditta Codice fiscale/Reg. Imp. di 0 Indirizzo Posta Elettronica Certificata (PEC)	Sede Partita I.V.A. 1 R.E.A. di CA	C.A.P. 09045 n° 283802
2) Cognome e nome Luogo e data di nascita Tipo di documento PAIENTE DI SOVR	Domicilio Codice fiscale Rilasciato da CAGLIARI	EN A CA C.A.P. 09045 il 27/11/2002

**PREMESSO CHE**

- a. L'Utilizzatore, sottoscrivendo il presente contratto, chiede di ottenere in Locazione Finanziaria (c.d. Leasing) dalla Concedente il veicolo - da utilizzare nel quadro della propria attività professionale - individuato al **Riquadro 1** del presente Frontespizio alle Condizioni Economiche (e con i limiti di percorrenza) di cui al **Riquadro 2**, offrendo le Garanzie indicate al **Riquadro 3** e accettando senza riserve le Condizioni Generali di contratto di cui al **Riquadro 5**; l'Utilizzatore ha altresì richiesto alla Concedente i Servizi Accessori di cui al **Riquadro 4**;
- b. **L'Utilizzatore ha scelto di propria iniziativa il veicolo e ne ha trattato e definita direttamente le caratteristiche, il prezzo e le altre condizioni di fornitura con il seguente Fornitore:**
- |                                      |                            |                        |                                   |
|--------------------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| Cognome e nome/Ragione Sociale       | S.R.L. CON SRL             | Sede operativa SASSARI | ZONA INDUSTRIALE PREDDA NIEDDA NO |
| Codice fiscale/Reg. Imp. 01627450909 | Partita I.V.A. 01627450909 | Tel                    | Fax                               |
| Capitale Sociale                     | REA di SS                  | n°                     |                                   |
- Si conviene che, con l'accettazione della proposta irrevocabilmente formulata dall'Utilizzatore e alle Condizioni Economiche e Contrattuali qui convenute, con i Servizi Accessori infra precisati e subordinatamente al rilascio delle Garanzie previste, la Concedente, previa espressa accettazione, cederà in Locazione Finanziaria all'Utilizzatore il bene appreso descritto al punto 1.
- N.B. Il presente contratto, per espressa volontà delle parti, si intenderà perfezionato al momento della consegna all'Utilizzatore del bene di cui al Riquadro 1, attestata da apposito verbale, espressamente sottoscritto ed accettato dall'Utilizzatore, ad eccezione dei contratti di rilocazione/rifinanziamento.**

**1. DATI DEL VEICOLO**

MARCA MERCEDES-BENZ	MODELLO 114 CDI TOURER PRO EXTRALONG	N/U USATO
TARGA	TELAIO	ANNO 1° IMMATRICOLAZIONE 2016
SERVIZI ACCESSORI OPZIONALI		

**2. CONDIZIONI ECONOMICHE**

Durata mesi 60	N° Canoni ( 59 ) di € 250,96 (mensile)	+ IVA (totale canone € 306,17 )
Spese amministrative gestione Servizi Assicurativi € 0,00		+ IVA
Opzione d'acquisto € 1.112,50		+ IVA
allegato; Percorrenza massima autorizzata Km illimitati		
Banca BANCA GENERALI S.P.A.		TAN 7,40 % TAEG 9,27 % Indicizzazione: ove pattuita, in base ai parametri di cui al relativo
Località MILANO		Modalità di pagamento SDD (Sepa Direct Debit) c/o Banca indicata di seguito:
IBAN IT22R0307501603CC8000604910		Agenzia/Filiale
		Via PIAZZA S. ALESSANDRO, 4
Prezzo di fornitura: € 22.250,00	+ IVA	
Anticipo € 9.100,00	+ IVA	
Servizi accessori: € 0,00 (mensile)	+ IVA	
comprese spese amm.ve gestione servizi		
Spese di istruttoria: € 300,00	+ IVA	
Versamento alla firma: € 9.400,00	+ IVA	
Importo finanziato: € 13.150,00	+ IVA	
Costo totale dell'operazione: € 16.441,64	+ IVA	

**Nota Bene:** il versamento alla firma deve essere effettuato mediante assegno circolare non trasferibile a favore della Concedente ovvero, previa autorizzazione della stessa, al Fornitore, che potrà in tal caso trattenerlo in conto prezzo riconoscendone l'importo alla Concedente.

**Nota Bene:** Per i contratti con tasso indicizzato, il canone mensile di locazione finanziaria è variabile in base ai parametri e criteri infra precisati. In tali casi, pertanto, il presente riquadro esporrà i soli dati disponibili. I criteri e parametri di indicizzazione nonché il meccanismo per l'adeguamento dei canoni sono indicati in apposito allegato costituente parte integrante del presente Contratto. Per i contratti a tasso fisso e canoni variabili a seconda della scadenza e/o con periodicità diversa dalla mensile, l'ammontare e le scadenze dei singoli canoni sono indicati in apposito allegato costituente parte integrante del presente Contratto.

**3. GARANZIE**

Il veicolo, oltre che per la RC auto, sarà assicurato per i seguenti rischi: Incendio/Furto e Kasko (quest'ultima ove richiesta dalla Concedente).  
 - a cura e spese dell'Utilizzatore, con vincolo a favore della Concedente - ove dalla stessa espressamente richiesto - salvo i casi previsti dai Regolamenti IVASS, ovvero  
 - a cura della Concedente e a spese dell'Utilizzatore, su mandato irrevocabile dell'Utilizzatore, che si intende conferito con la sottoscrizione del presente contratto.

Il contratto di Locazione Finanziaria è assistito da: **NO** garanzia/e fideiussoria/e solidali; **altro** ; rilasciati con separato atto.

**Dati del/i Garante/i e sottoscrizione per attestazione di conoscenza e per Conferma del Consenso al Trattamento dei Dati Personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 ("Regolamento relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali")**

Cognome e nome: Codice Fiscale: Firma:	Cognome e nome: Codice Fiscale: Firma:
Cognome e nome: Codice Fiscale: Firma:	Cognome e nome: Codice Fiscale: Firma:

4. SERVIZI ACCESSORI


Spedizione fatture/comunicazioni obbligatorie a mezzo posta elettronica

L'Utilizzatore prende espressamente atto che tutte le fatture e le comunicazioni obbligatorie per legge relative al presente contratto, così come quelle relative a eventuali altri contratti sottoscritti, possono essere messe a disposizione, senza alcun onere a suo carico, sul Portale Clienti della Società in dedicata area riservata, previa apposita registrazione a cura dello stesso Utilizzatore.  
**In caso di mancata registrazione, l'Utilizzatore prende atto che la trasmissione delle fatture avverrà a mezzo del servizio postale, con addebito dell'importo di € 1,20 + IVA per ogni fattura, mentre la trasmissione delle comunicazioni obbligatorie avverrà sempre a mezzo del servizio postale, con addebito dell'importo di € 2,30 + IVA per ogni comunicazione.**

Data: 20/03/2019

Luogo: SASSARI

Utilizzatore




per presa d'atto delle condizioni economiche di cui al presente frontespizio, per presa d'atto di quanto previsto per la "Spedizione fatture/comunicazioni obbligatorie a mezzo posta elettronica".

Mercedes-Benz Financial Services Italia S.p.A.  
 (procuratore legale con firma depositata)

Per ricevuta di copia del Contratto e notizia dell'accettazione

Utilizzatore



Riservato al Convenzionato / Fornitore

Dichiaro sotto la mia responsabilità che le firme apposte sul presente contratto sono vere e autentiche e sono state apposte personalmente e in mia presenza dal CLIENTE, FIDEIUSSORE/I e SOTTOSCRITTORE del modulo SEPA Direct Debit, i cui dati personali, riportati nel presente modulo e allegati, sono stati verificati dai documenti esibiti in originale. Dichiaro, inoltre, di aver verificato - in caso di società - l'esistenza dei necessari poteri di rappresentanza. Per quanto occorra, nella mia qualità di Convenzionato/Fornitore, confermo di aver improntato i miei comportamenti nella trattativa a principi di correttezza, nel pieno rispetto della vigente normativa in tema di Trasparenza dei servizi bancari e finanziari.

Ragione Sociale:

Sede legale: ZONA INDUSTRIALE PREDDA NIEDDA NORD. - N. SASSARI 07100

Sede operativa: ZONA INDUSTRIALE PREDDA NIEDDA NOR SASSARI

Cod. fiscale e Reg. Imp. di SASSARI n° 01627450909

Partita IVA 01627450909

R.E.A. di SS n° 106915

Luogo: SASSARI

Data: 20/03/2019

Nominativo Incaricato (firma):

## Mercedes-Benz Financial

**5. Condizioni Generali di Locazione Finanziaria****Art. 1. Frontespizio e allegati**

Le premesse, le notizie, i dati e in generale le indicazioni riportate nel frontespizio del presente modulo (d'ora innanzi, "il Frontespizio") e negli allegati (relativi a garanzie di terzi, servizi accessori e/o condizioni particolari) eventualmente richiamati nel Frontespizio e nelle condizioni generali che seguono, formano parte integrante ed essenziale del presente contratto (d'ora innanzi, "il Contratto").

I corrispettivi per i servizi accessori e/o le condizioni particolari eventualmente richiesti dall'UTILIZZATORE sono inclusi nei canoni della locazione finanziaria e sono richiamati nel Frontespizio con indicazione dei relativi importi. Il Contratto sarà pertanto, ove del caso, regolato anche dagli allegati relativi ai servizi accessori e alle condizioni particolari richieste, che l'UTILIZZATORE dichiara di aver letto e, con la sottoscrizione del presente modulo, di ben conoscere e approvare integralmente.

Laddove la locazione finanziaria sia stipulata a tasso indicizzato e/o sia ammessa ad agevolazioni e/o preveda canoni di ammontare variabile a seconda delle scadenze, i parametri e i criteri rispettivamente applicabili e/o l'ammontare dei singoli canoni saranno quelli riportati negli appositi allegati.

**Art. 2. Condizione sospensiva. Conclusione, decorrenza e durata della locazione finanziaria**

Il Contratto, per espressa volontà delle parti, si intenderà perfezionato al momento della consegna del veicolo, che sarà attestato da apposito verbale debitamente datato e sottoscritto dall'UTILIZZATORE.

Decorso la data del 19/09/2019 ed in mancanza di avvenuta consegna del veicolo attestata da apposito verbale, il presente contratto dovrà intendersi privo di ogni efficacia.

L'UTILIZZATORE, inoltre, prende atto che la decorrenza e la scadenza delle rate di rimborso della locazione finanziaria e la durata complessiva del Contratto sono espressamente indicate nel piano di ammortamento consegnato all'UTILIZZATORE stesso al momento della consegna del veicolo.

Faranno eccezione i contratti di rilocalazione/rifinanziamento, per i quali la data di perfezionamento corrisponderà a quella indicata nel piano di ammortamento.

La concessione del veicolo in locazione finanziaria potrà essere dalla CONCEDENTE condizionata alla prestazione di adeguate garanzie reali e/o personali.

**Art. 3. Oggetto della locazione finanziaria**

Su richiesta e indicazione dell'UTILIZZATORE, la CONCEDENTE acquista il veicolo descritto nel Frontespizio per concederlo in locazione finanziaria all'UTILIZZATORE, che lo accetta obbligandosi al pagamento del corrispettivo determinato nel Frontespizio e nelle presenti Condizioni Generali.

**Art. 4. Scelta del FORNITORE e del veicolo**

L'UTILIZZATORE sceglie il FORNITORE, concordando con esso il tipo e le caratteristiche del veicolo nonché il prezzo e le modalità di consegna. Ogni rischio dipendente dalla scelta del FORNITORE è a carico dell'UTILIZZATORE.

**Art. 5. Immatricolazione e consegna del veicolo**

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 Legge 80/2005 e all'art. 91, comma 1 del Codice della Strada, la CONCEDENTE conferisce mandato all'UTILIZZATORE affinché espleti, in suo nome e per suo conto, anche attraverso la sottoscrizione dell'istanza dell'acquirente, quanto necessario per la prima iscrizione al PRA del veicolo oggetto del presente contratto di locazione finanziaria, a nome della CONCEDENTE medesima quale legittima proprietaria del veicolo, la quale manterrà il possesso di certificato di proprietà.

Il veicolo sarà consegnato all'UTILIZZATORE dal FORNITORE - senza alcuna responsabilità della CONCEDENTE per eventuali ritardi e/o inadempimenti del FORNITORE - all'avvenuto espletamento di tutte le pratiche relative all'immatricolazione e al rilascio delle targhe, nonché successivamente alla consegna al FORNITORE, da parte dell'UTILIZZATORE, delle polizze assicurative di cui al successivo art. 13. Alla consegna, l'UTILIZZATORE sottoscriverà un verbale attestante lo stato, la completa funzionalità del veicolo, l'inesistenza di

vizi che lo rendano non idoneo all'uso o non conforme a quanto da esso stesso indicato al FORNITORE all'atto della scelta. In mancanza di tale verbale, il veicolo si intenderà accettato in consegna dall'UTILIZZATORE senza riserve. Il ritiro del veicolo da parte dell'UTILIZZATORE dovrà aver luogo entro e non oltre 5 giorni da quello in cui il medesimo gli sia stato messo a disposizione dal FORNITORE presso i propri locali.

Tutte le spese e/o indennità e in particolare le spese eventualmente reclamate dal FORNITORE in conseguenza del ritardato ovvero mancato ritiro del veicolo da parte dell'UTILIZZATORE (da comunicarsi alla CONCEDENTE per iscritto da parte dell'UTILIZZATORE con precisazione dei motivi), sono a carico dell'UTILIZZATORE, che manleva la CONCEDENTE al riguardo nella forma più ampia.

Dalla consegna, l'UTILIZZATORE diviene custode e detentore del veicolo e assume le responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. Il mancato o ritardato ritiro o la mancata o ritardata consegna del veicolo ovvero i vizi, difetti o mancanza di qualità dello stesso, la sua idoneità all'uso ovvero ancora la sua non conformità alle indicazioni date dall'UTILIZZATORE al FORNITORE all'atto della scelta, non potranno in alcun caso essere invocati dall'UTILIZZATORE per sospendere l'adempimento del Contratto o pretendere riduzione alcuna delle prestazioni a suo carico in forza del Contratto. L'UTILIZZATORE espressamente riconosce la completa estraneità della CONCEDENTE ai suoi rapporti con il FORNITORE. Ogni diritto e azione relativi alla consegna del veicolo come pure a vizi e difetti dello stesso potrà dall'UTILIZZATORE farsi valere esclusivamente nei confronti del FORNITORE, con espressa esclusione di qualsivoglia responsabilità e legittimazione passiva della CONCEDENTE al riguardo.

**Art. 6. Norme da osservare nell'utilizzo del veicolo**

L'UTILIZZATORE si obbliga, sotto la propria responsabilità ed esonerando la CONCEDENTE da ogni consequenziale rischio o onere a:

- adibire il veicolo ai soli usi previsti dal costruttore e consentiti dalle licenze, autorizzazioni e permessi eventualmente in suo possesso;
- curare che lo stato del veicolo sia costantemente adeguato a elevati standard di sicurezza e conforme alle norme di legge, sottoponendo in particolare il veicolo, a sua cura e spese, alle revisioni periodiche previste dalla legge;
- osservare con la massima scrupolosità tutte le norme sulla circolazione e sull'abilitazione alla guida dei veicoli;
- non affidare il veicolo a terzi, a eccezione dei familiari o, se l'UTILIZZATORE è una ditta individuale o una società o altra persona giuridica, dei titolari, amministratori o dei dipendenti regolarmente iscritti nel libro matricola, purché regolarmente abilitati alla guida e all'utilizzo del veicolo;
- usare il veicolo in conformità alle sue caratteristiche e funzionalità e alla sua normale destinazione, escluse quindi competizioni e/o gare di qualsiasi natura;
- non alienare, non sublocare - salvo in tale ultimo caso la sublocazione non sia espressamente autorizzata dal CONCEDENTE - non dare in pegno o in comodato od altrimenti disporre dell'autoveicolo a favore di terzi, vietata rimanendo ogni altra forma di disposizione;
- dare immediata notizia alla CONCEDENTE, mediante lettera raccomandata A.R., da anticiparsi possibilmente a mezzo telefax, di ogni atto o fatto che possa pregiudicare il diritto di proprietà della CONCEDENTE sul veicolo, assumendo, a proprie spese e nell'interesse della stessa, ogni opportuna iniziativa, anche giudiziaria, nonché comunicare con il medesimo mezzo l'eliminazione e/o l'avvenuta cessazione della turbativa.

L'UTILIZZATORE si obbliga a comunicare alla CONCEDENTE il luogo abituale di custodia del veicolo e per iscritto l'eventuale variazione di tale luogo, consentendo in qualsiasi momento l'accesso a incaricati della CONCEDENTE in detto sito per le verifiche sullo stato d'uso e di conservazione del veicolo e per eventuali altri accertamenti e/o rilievi.

L'UTILIZZATORE, come per legge (art. 196, comma 1, Codice della Strada), si assume in via esclusiva ogni responsabilità per le infrazioni alle norme del Codice della Strada e di circolazione, obbligandosi in particolare al tempestivo pagamento delle relative sanzioni.



## Mercedes-Benz Financial

### Art. 7. Manutenzione del veicolo

L'UTILIZZATORE, anche quando abbia richiesto il servizio supplementare di manutenzione, si impegna a:

- rispettare tutte le istruzioni impartite dal costruttore e in particolare quelle contenute nel libretto di uso e manutenzione e nel programma di garanzia del costruttore. L'UTILIZZATORE provvederà alla manutenzione sia ordinaria che straordinaria, nonché a tutte le riparazioni e/o sostituzioni ordinarie e straordinarie che si rendessero necessarie, fermo restando che eventuali miglioramenti e addizioni al veicolo dovranno essere comunque previamente autorizzati dalla CONCEDENTE e resteranno acquisiti al veicolo, senza il riconoscimento di alcun indennizzo all'UTILIZZATORE;
- far effettuare, a sua cura e spese, le eventuali riparazioni solo presso officina e/o carrozzeria dell'organizzazione ufficiale del costruttore o comunque autorizzata dal costruttore o dalla CONCEDENTE;
- non richiedere alcuna riduzione dei canoni o altre indennità durante la locazione finanziaria nel caso in cui il veicolo restasse inutilizzato, anche per caso fortuito o forza maggiore.

Qualora l'UTILIZZATORE avesse aderito al servizio manutenzione, lo stesso si intenderà sospeso, senza necessità di alcuna preventiva comunicazione da parte della CONCEDENTE, nel caso in cui l'UTILIZZATORE stesso si renda inadempiente al pagamento di 2 o più canoni di locazione finanziaria.

### Art. 8. Locazione finanziaria con servizi aggiuntivi o condizioni particolari – Tasso indicizzato

I servizi accessori e/o le condizioni particolari eventualmente richieste dall'UTILIZZATORE sono richiamate nel Frontespizio e/o negli eventuali allegati al Contratto, con indicazione dei relativi importi, inclusi nei canoni della locazione finanziaria. Il Contratto sarà pertanto, ove del caso, regolato anche dagli allegati relativi ai servizi accessori e alle condizioni particolari richieste, che l'UTILIZZATORE dichiara di aver letto e, con la sottoscrizione del presente modulo, di ben conoscere e approvare integralmente. Gli importi relativi ai servizi accessori richiesti sono soggetti all'IVA di legge. Laddove la locazione finanziaria sia stipulata a tasso indicizzato e/o preveda canoni di ammontare variabile a seconda delle scadenze, i parametri e i criteri rispettivamente applicabili e/o l'ammontare dei singoli canoni saranno quelli riportati negli appositi allegati.

### Art. 9. Documenti di circolazione – Espatrio del veicolo

I documenti di circolazione e d'uso del veicolo, il certificato e il contrassegno dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile terzi, le ricevute del pagamento delle tasse automobilistiche (c.d. "bollo auto") e ogni altro documento relativo al veicolo sono custoditi dall'UTILIZZATORE, che si obbliga altresì a conservarli e collocarli ove del caso nell'abitacolo e/o esporli secondo le disposizioni di legge. Le ricevute di pagamento delle tasse automobilistiche di proprietà, in particolare, dovranno essere custodite dall'UTILIZZATORE, anche nell'interesse della CONCEDENTE, per il periodo di tempo previsto dalla legge e comunque per tutta la durata della locazione finanziaria. Ove durante la locazione finanziaria fosse necessario apportare delle variazioni ai documenti di circolazione, le formalità relative verranno espletate a cura della CONCEDENTE e a spese dell'UTILIZZATORE, che si impegna a fornire tutti i necessari documenti, informazioni e dichiarazioni. La CONCEDENTE autorizza sin da ora l'UTILIZZATORE, purché in possesso di regolare e valida carta verde, a circolare temporaneamente con il veicolo locato nei Paesi esteri per i quali la carta verde preveda la copertura assicurativa, previa comunicazione scritta (telegramma - telefax) da trasmettere alla CONCEDENTE almeno 48 ore prima del previsto momento dell'espatrio, con indicazione della persona che lo condurrà all'estero (che dovrà in ogni caso essere uno dei soggetti di cui all'art. 6, lett. d, delle presenti Condizioni Generali). In considerazione di quanto stabilito dal comma che precede, l'UTILIZZATORE prende atto che l'espatrio non autorizzato del veicolo, come pure l'affidamento a persona diversa da quella autorizzata a condurlo all'estero, potranno comportare la risoluzione anticipata della locazione finanziaria secondo le previsioni dell'art.18 delle presenti Condizioni Generali ed eventualmente integrare gli estremi della condotta di appropriazione indebita del veicolo prevista e punita dall'art. 646 del codice penale.

### Art. 10. Corrispettivo della locazione finanziaria – Modalità e imputazione dei pagamenti

Il corrispettivo del Contratto è costituito dal versamento alla firma e dai canoni mensili di locazione finanziaria nonché – in caso di esercizio dell'opzione finale di acquisto – dall'importo a tal fine pattuito e dalle spese per l'espletamento delle formalità di trasferimento della proprietà del veicolo, il tutto come analiticamente indicato nel Frontespizio.

L'UTILIZZATORE si obbliga, alle scadenze indicate nel Frontespizio, a pagare i corrispettivi della locazione finanziaria maggiorati dell'IVA vigente per legge e ogni altra somma contrattualmente dovuta nonché a rimborsare, a semplice richiesta, le spese sostenute dalla CONCEDENTE per suo conto.

Il pagamento da parte dell'UTILIZZATORE delle somme previste dal Contratto dovrà essere effettuato a mezzo SDD (Sepa Direct Debit) con addebito permanente del conto corrente bancario, intestato all'UTILIZZATORE medesimo, indicato dall'UTILIZZATORE e riportato nel Frontespizio.

A tal fine l'UTILIZZATORE dichiara di ben conoscere e accettare i regolamenti e le prassi bancarie che regolano il suddetto sistema di pagamento e prende in particolare atto che:

- con la sottoscrizione del relativo allegato "Mandato SDD – Autorizzazione permanente di addebito in c/c", l'UTILIZZATORE conferisce alla CONCEDENTE autorizzazione permanente all'addebito sul conto corrente indicato e la autorizza altresì all'inoltro, ove occorra, di detta autorizzazione alla banca da esso indicata. Con la sottoscrizione del presente contratto, inoltre, l'UTILIZZATORE esonera espressamente la CONCEDENTE dalla cosiddetta "prenotifica", prendendo atto che il piano delle scadenze e dei pagamenti è quello indicato nel frontespizio;

- la mancata accettazione del SDD da parte della banca indicata dall'UTILIZZATORE ovvero il mancato o inesatto pagamento da parte di quest'ultima, per qualunque motivo (anche di ordine tecnico), di somme dovute dall'UTILIZZATORE alla CONCEDENTE, costituirà inadempimento dell'UTILIZZATORE del quale esso dovrà rispondere e comporterà, fra l'altro, le conseguenze di cui all'art. 18 delle presenti Condizioni Generali;

- tutti i rischi comunque connessi con il pagamento a mezzo SDD graveranno in via esclusiva sull'UTILIZZATORE;

- nel caso in cui la data di addebito della SDD ricorra in un giorno festivo, la stessa verrà posticipata al primo giorno lavorativo utile;

- qualora il destinatario di tale documentazione non fosse il firmatario del mandato SDD, sarà cura dell'UTILIZZATORE informare l'effettivo sottoscrittore del mandato stesso;

- la convenzione SDD non incide sul luogo di adempimento dell'obbligazione di pagamento ex art. 1182, comma 3, c.c., che rimane il domicilio della CONCEDENTE.

I pagamenti effettuati dall'UTILIZZATORE in base al Contratto saranno imputati nell'ordine:

- a interessi convenzionali di mora (art. 12);
- a commissioni e spese contrattuali, incluse quelle di recupero e legali (art. 11);
- a canoni insoluti, a iniziare da quelli con scadenza più remota;
- a ogni altra somma dovuta in linea capitale.

La CONCEDENTE è estranea a qualsiasi contestazione e responsabilità che non riguardi direttamente il proprio rapporto di credito verso l'UTILIZZATORE.

Eventuali pagamenti con modalità difformi da quelle contrattualmente previste dovranno essere espressamente autorizzati dalla CONCEDENTE a proprio discrezionale e insindacabile giudizio e non comporteranno novazione alcuna dell'originario rapporto obbligatorio tra CONCEDENTE e UTILIZZATORE.

### Art. 11. Spese addebitabili

L'UTILIZZATORE si obbliga al pagamento delle commissioni e/o spese contrattuali che seguono:

- spese di istruttoria: € 300,00
- imposta di bollo: € 16,00
- spese di cancelleria e postali per comunicazioni obbligatorie al Cliente o a terzi in relazione al Contratto compresi i Rendiconti: € 2,00 + IVA per ogni lettera (€ 0,00 per invio in modalità telematica);
- spese per spedizione fattura: € 1,20 + IVA per ogni fattura (€ 0,00 per richieste effettuate tramite portale);
- spese e commissioni di incasso: € 3,50 + IVA per ogni incasso;



## Mercedes-Benz Financial

- spese passaggio di proprietà: € 160,00 + IVA (con la sola trascrizione dell'atto di vendita in caso di veicoli industriali), oltre imposte di legge emolumenti P.R.A. e M.C.T.C.;
  - spese di subentro, cessione del contratto (anche della sola opzione finale di acquisto), estinzione anticipata a terzi: € 60,00 + IVA oltre spese di istruttoria, emolumenti P.R.A. e M.C.T.C. (con la sola trascrizione dell'atto di vendita in caso di veicoli industriali);
  - commissione per regolarizzazione mancato pagamento tasse automobilistiche da parte dell'Utilizzatore: € 50,00 + IVA per ogni regolarizzazione;
  - spese amministrative per dichiarazioni/autorizzazioni/liberatorie e per il rilascio di copia di documenti contrattuali: € 25,00 + IVA per ogni dichiarazione;
  - spese amministrative per il rilascio di copia di documenti contabili: € 25,00 + IVA per ogni rilascio di copia (€ 0,00 per richieste effettuate tramite portale);
  - spese amministrative per produzione conteggio di anticipata estinzione: € 25,00 + IVA (€ 0,00 per richieste effettuate tramite portale);
  - spese perizia riconsegna: € 130,00 + IVA;
  - commissione per estinzione anticipata volontaria (dovuta in ipotesi di contratti in cui il TAN sia ZERO): 2% dei canoni non ancora scaduti + IVA;
  - spese per annotazione perdita di possesso veicolo in caso di furto, appropriazione indebita, rilascio procura a vendere ed eventi consimili: € 150,00 + IVA oltre imposte di legge emolumenti P.R.A. e M.C.T.C.;
  - spese amministrative per gestione servizi accessori ripartite in base alla durata contrattuale: Nessun Servizio
- servizio "Manutenzione e Riparazione" ripartito nel piano di ammortamento e finanziate alle condizioni contrattuali previste, qualora il suddetto servizio sia stato scelto dal cliente;
  - spese amministrative per predisposizione e trasmissione all'assicuratore della documentazione di competenza della CONCEDENTE in caso di furto, appropriazione indebita ed eventi consimili (certificato cronologico P.R.A. e certificato di proprietà con annotazione della perdita di possesso): € 150,00 + IVA oltre imposte di legge emolumenti P.R.A. e M.C.T.C..

### Art. 12. Interessi di ritardato pagamento – Recupero Crediti – Commissioni e spese

In caso di ritardato o omesso pagamento di somme a qualunque titolo dovute in forza del Contratto, saranno dall'UTILIZZATORE dovuti su tali somme, senza necessità di preventiva costituzione in mora, interessi moratori che si convengono in misura pari al tasso Euribor Tre Mesi dell'ultimo giorno lavorativo del mese precedente il verificarsi della mora, maggiorato di 9 (nove) punti percentuali e comunque nei limiti del c.d. "Tasso Soglia" di cui alla Legge n. 108/1996 e successive modifiche e integrazioni, espressamente inclusi i Decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze-Dipartimento del Tesoro.

In tale ipotesi, l'UTILIZZATORE sarà inoltre tenuto al rimborso alla CONCEDENTE di ogni spesa da essa sostenuta per il recupero del credito e segnatamente al pagamento a semplice richiesta della CONCEDENTE e/o suoi incaricati:

- di una commissione di gestione insoluti forfetariamente determinata in importo pari a € 15,00 + IVA per ogni insoluto; nonché
- di commissioni e spese per l'intervento di società di recupero crediti forfetariamente determinate nella misura del 15% + IVA del credito scaduto in linea capitale (fino a un massimo di € 2.500,00 + IVA), oltre interessi convenzionali di mora.

### Art. 13. Coperture assicurative relative al veicolo

Il veicolo dovrà essere assicurato a cura e spese dell'UTILIZZATORE per la responsabilità civile auto obbligatoria con massimale unico non inferiore a € 5.000.000,00 nonché contro i rischi incendio e furto e, se previsto, anche per i danni accidentali (kasko totale), per un importo almeno pari al valore finanziato IVA compresa.

La CONCEDENTE si riserva la facoltà di richiedere all'UTILIZZATORE il vincolo assicurativo in favore di essa stessa

CONCEDENTE, salvo i casi espressamente previsti dai regolamenti IVASS.

È obbligo dell'UTILIZZATORE stipulare le polizze con primarie compagnie di gradimento della CONCEDENTE.

L'adeguamento del capitale assicurato ai fini delle garanzie incendio, furto (ed eventi consimili) e kasko sarà consentito all'UTILIZZATORE in sede di rinnovo annuale della copertura assicurativa solo previo consenso scritto della CONCEDENTE.

È fatto obbligo all'UTILIZZATORE di consegnare al FORNITORE copia delle polizze assicurative al momento del ritiro del veicolo.

I premi e ogni altro onere inerente le polizze saranno a carico dell'UTILIZZATORE. In caso di morosità dell'UTILIZZATORE nel pagamento dei premi assicurativi, come in qualsiasi caso di interruzione della copertura assicurativa durante il corso del Contratto, è espressamente convenuto, anche ai fini di cui all'art. 2054, comma 3, c.c., che il veicolo circolerà contro la volontà della CONCEDENTE e il Contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi dell'art.18 delle presenti Condizioni Generali. La CONCEDENTE si riserva comunque, ferma la risoluzione del contratto, la facoltà di provvedere immediatamente al ripristino, nel suo esclusivo interesse, delle coperture assicurative a spese e carico dell'UTILIZZATORE, con diritto di rivalersi su quest'ultimo, che sarà tenuto a rimborsarle quanto da essa anticipato, con la maggiorazione degli interessi convenzionali di mora e delle commissioni contrattuali.

### Art. 14. Sinistri - Responsabilità per danni – Deterioramento, perdita e furto del veicolo – Ritrovamento. Obblighi di comunicazione

In caso di sinistro l'UTILIZZATORE deve darne tempestiva segnalazione alla CONCEDENTE a mezzo lettera raccomandata A.R., entro e non oltre 3 giorni dall'evento; se il sinistro è di particolare gravità, la segnalazione dovrà essere preceduta da un telegramma o da un telefax entro e non oltre 24 ore dall'evento.

L'UTILIZZATORE è inoltre tenuto a sporgere denuncia degli eventi rilevanti ai fini dell'operatività delle coperture assicurative nei termini e con le modalità stabiliti dalla legge e dalle polizze, dovendo rispondere nei confronti della CONCEDENTE dell'inosservanza di tali termini e modalità e dovendo manlevarla e garantirla nella forma più ampia delle conseguenze di tale inosservanza.

### Responsabilità e manleva

Ai sensi ed effetti dell'articolo 91, comma 2, Codice della Strada, è espressamente convenuto che, dal momento dell'immatricolazione e/o consegna del veicolo e fino a quello dell'eventuale acquisto da parte dell'UTILIZZATORE o della sua restituzione alla CONCEDENTE, sono a carico dell'UTILIZZATORE tutti i rischi, anche dipendenti da caso fortuito o da forza maggiore, connessi alla detenzione, alla circolazione e all'impiego del veicolo locato. Nella sua qualità di detentore nonché di custode del veicolo, l'UTILIZZATORE è pure responsabile di tutti i danni prodotti dalla circolazione del veicolo a persone, animali o cose, ancorché causati da soggetti diversi dall'UTILIZZATORE. L'UTILIZZATORE risponderà di tali danni, eventualmente in solido con il conducente a termini di legge, manlevando e tenendo indenne la CONCEDENTE, nella forma più ampia, da ogni responsabilità, onere ed esborso a qualsiasi titolo derivanti dalla circolazione e impiego del veicolo locato, quali, a mero titolo di esempio non esaustivo, indennizzi, risarcimenti, spese legali o di altro genere comunque connesse a controversie stragiudiziali o giudiziali.

L'UTILIZZATORE si obbliga a cauzionare la CONCEDENTE in misura adeguata alle richieste indennitarie, risarcitorie o altrimenti qualificate che siano avanzate nei suoi confronti da terzi nonché, per la parte di rischio che risulterà comunque non coperta dalle polizze stipulate o eccedente gli indennizzi liquidati dalla compagnia assicuratrice, a risarcire la CONCEDENTE di ogni e qualsiasi danno e a manlevarla e tenerla indenne nella forma più ampia da ogni conseguente responsabilità ed esborso.

### Rischi a carico dell'UTILIZZATORE

I rischi di deterioramento, perdita, distruzione, furto ed eventi consimili, anche parziali, relativi al veicolo, gravano in via esclusiva sull'UTILIZZATORE, che ne risponderà in ogni caso verso la CONCEDENTE, anche in deroga agli artt.1588 e 1589 c.c.



## Mercedes-Benz Financial

**Deterioramento e danni al veicolo**

L'UTILIZZATORE risponderà del deterioramento del veicolo eccedente il normale degrado d'uso nonché dei danni al veicolo derivanti dall'impossibilità del suo utilizzo ovvero da provvedimento di fermo, sequestro o requisizione o atti consimili.

Resta inteso che, laddove, in corso di Contratto, il veicolo rimanesse danneggiato a seguito di sinistri o eventi consimili, anche non imputabili all'UTILIZZATORE, questi non potrà in alcun caso sospendere o rifiutare il pagamento dei canoni della locazione finanziaria e degli altri corrispettivi dovuti in forza del Contratto e, anche nella sua qualità di custode del bene locato, dovrà provvedere, a sua esclusiva cura e spese, alla tempestiva e integrale riparazione dei danni tutti al veicolo, fornendo alla CONCEDENTE idonea documentazione anche fiscale comprovante tale riparazione e dovendo in particolare manlevare e tenere indenne la CONCEDENTE medesima da eventuali pretese di terzi che abbiano curato l'effettuazione degli interventi di riparazione e/o siano stati depositari/custodi del veicolo nel periodo di fermo tecnico ai sensi dell'art. 2756 c.c. o a qualsivoglia altro titolo.

**Furto – Perdita totale**

Nel caso in cui il veicolo locato sia oggetto di furto ovvero altro evento che ne comporti la perdita totale, l'UTILIZZATORE sarà obbligato a effettuare le comunicazioni previste dal paragrafo "Obblighi di comunicazione" del presente articolo nei termini e con le modalità ivi previste.

Alla lettera raccomandata A.R. di comunicazione dell'evento alla CONCEDENTE nonché a quella di denuncia all'assicuratore dovrà essere allegata copia conforme all'originale della denuncia di furto sporta presso le competenti Autorità, nella quale l'UTILIZZATORE dovrà aver precisato che il veicolo è di proprietà della CONCEDENTE. L'UTILIZZATORE è altresì obbligato a interrompere tempestivamente la prescrizione dei diritti nei confronti della compagnia assicuratrice e a compiere tutto quanto necessario a ottenere una rapida definizione della pratica di indennizzo e per la miglior tutela degli interessi della CONCEDENTE quale proprietaria del veicolo.

L'UTILIZZATORE dovrà in particolare far pervenire alla compagnia assicuratrice, nel rispetto dei termini stabiliti dalla legge e/o dalle polizze, la documentazione e quant'altro richiesto dalla compagnia per l'istruttoria e definizione della pratica. All'uopo, l'UTILIZZATORE prende atto che egli dovrà in ogni caso trasmettere alla compagnia certificazione dell'avvenuta chiusura dell'istruttoria penale relativa al furto (c.d. "certificato di chiusa inchiesta") nonché tutti gli originali delle chiavi del veicolo in dotazione, che si obbliga specificamente a custodire con la massima diligenza e cura.

L'UTILIZZATORE dovrà tenere la CONCEDENTE costantemente aggiornata sugli sviluppi della pratica assicurativa di indennizzo.

È fatta espressamente salva l'applicazione delle eventuali condizioni particolari relative a garanzie assicurative specifiche per i prodotti del Gruppo Daimler eventualmente richieste dall'UTILIZZATORE.

Impregiudicato quanto precede, in caso di perdita totale del veicolo per furto, incendio, sinistro stradale o qualsivoglia altra causa e/o comunque di impossibilità di uso dello stesso a qualsiasi causa dovuta, anche fortuita o di forza maggiore o per atto del FORNITORE o di terzi, il contratto si intenderà risolto di pieno diritto senza necessità di dichiarazione giudiziale. L'UTILIZZATORE risponderà in ogni caso della perdita del veicolo, anche se derivante da causa a lui non imputabile, e dovrà procedere – entro e non oltre 30 giorni dalla data dell'evento che abbia comportato la perdita totale – al pagamento in unica soluzione, a mezzo bonifico bancario, in favore della CONCEDENTE delle somme di cui al 5° comma dell'art. 18 delle presenti Condizioni Generali.

È espressamente convenuto che, laddove l'UTILIZZATORE ometta il pagamento di tali somme nel termine suddetto, decorreranno a suo carico, senza necessità di costituzione in mora, interessi convenzionali di mora sul debito in linea capitale al tasso di cui all'art. 11 delle presenti Condizioni Generali sino alla data dell'integrale soddisfazione del credito della CONCEDENTE.

**Trattative – Liquidazione indennizzo e risarcimento.**

L'UTILIZZATORE riconosce alla CONCEDENTE la facoltà di trattare con la compagnia assicuratrice propria e delle controparti, nonché di nominare periti, sottoscrivere atti di quietanza e transazioni

il cui contenuto l'UTILIZZATORE dichiara sin da ora di accettare e ratificare.

Resta espressamente inteso che qualunque forma di attivazione e/o iniziativa della CONCEDENTE in relazione alla pratica assicurativa di indennizzo o risarcimento sarà assunta in modo del tutto spontaneo e incondizionato e con espressa esclusione di accollo di oneri e/o obblighi di alcun genere da parte della CONCEDENTE medesima sia nei confronti dell'UTILIZZATORE che in quelli della compagnia assicuratrice, come pure che eventuali ritardi nella definizione della pratica assicurativa saranno a totale carico dell'UTILIZZATORE.

L'UTILIZZATORE, considerate le qualità della CONCEDENTE di proprietaria del veicolo, accetta sin d'ora senza riserve che l'indennizzo o il risarcimento liquidati dalla compagnia assicuratrice vengano pagati direttamente a mani della CONCEDENTE come pure che sia esclusivamente questa a sottoscrivere i relativi atti di quietanza. Nella eventualità che la compagnia assicuratrice richieda altresì la firma dell'UTILIZZATORE per accettazione e/o presa visione della liquidazione, l'UTILIZZATORE si obbliga ad apporre tale firma a semplice richiesta. L'UTILIZZATORE sarà in ogni caso tenuto a corrispondere senza dilazione alla CONCEDENTE la differenza tra le somme che la stessa abbia eventualmente già incassato dalla compagnia assicuratrice e l'importo dell'indennità di risoluzione anticipata della locazione finanziaria determinato come da art.18 delle presenti Condizioni Generali.

Nel caso in cui la CONCEDENTE avesse ricevuto dalla compagnia assicuratrice somme a titolo di indennizzo e/o risarcimento, esse verranno trattenute dalla CONCEDENTE fino a concorrenza del proprio credito nei confronti dell'UTILIZZATORE. L'UTILIZZATORE rinuncia a sollevare eccezioni nei confronti della CONCEDENTE relative alla mancata liquidazione da parte della compagnia assicuratrice della quota IVA dell'indennizzo o risarcimento o, più in generale, relative all'accettazione da parte della CONCEDENTE dell'indennizzo o risarcimento liquidati dalla compagnia assicuratrice.

**Ritrovamento del veicolo**

In caso di furto del veicolo con successivo ritrovamento, l'UTILIZZATORE, ove abbia regolarmente adempiuto tutti gli obblighi contrattuali e salvi i diritti eventualmente acquisiti dalla compagnia assicuratrice, potrà richiedere per iscritto alla CONCEDENTE, nel termine perentorio di giorni 10 dalla ricezione della comunicazione di ritrovamento effettuato dagli dalla CONCEDENTE ovvero dall'Autorità di Polizia, la stipula di un nuovo contratto di locazione finanziaria relativo al veicolo, alle condizioni finanziarie e contrattuali applicabili alla data della richiesta. L'accettazione di tale richiesta è rimessa all'insindacabile giudizio della CONCEDENTE, alla quale dovranno in ogni caso essere rimborsate dall'UTILIZZATORE le spese a qualunque titolo sostenute per il recupero del veicolo, incluse quelle per l'eventuale rimpatrio.

**Art. 15. Estinzione anticipata volontaria**

L'estinzione anticipata del contratto è consentita all'UTILIZZATORE - che sia in regola con l'adempimento delle obbligazioni contrattuali e non risulti inadempiente nei confronti della CONCEDENTE per altri rapporti contrattuali - decorso un anno dalla data di stipula del Contratto, salvo espressa deroga scritta della CONCEDENTE. A tal fine, esso dovrà versare alla CONCEDENTE, in unica soluzione, a mezzo bonifico bancario, un importo pari alla sommatoria: a) dei canoni non ancora scaduti alla data dell'estinzione, attualizzati a un tasso pari al 50% del TAN del Contratto; b) degli interessi anche moratori maturati e di ogni altro importo ancora dovuto in base al contratto, inclusi eventuali canoni scaduti e insoluti; c) delle commissioni e spese di cui all'art. 11 delle presenti Condizioni Generali. Per l'acquisto del Veicolo l'UTILIZZATORE dovrà inoltre provvedere a tutto quanto posto a suo carico ai sensi dell'art. 17 lettera B).

In caso di presenza di servizi assicurativi, la Compagnia Assicurativa restituisce all'UTILIZZATORE la parte di premio assicurativo pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria. Le condizioni di assicurazione consegnate all'UTILIZZATORE indicano i criteri e le modalità per la definizione del rimborso, nonché le spese che la Compagnia Assicurativa potrà trattenere a titolo di spese amministrative effettivamente sostenute per l'operazione. In alternativa la Compagnia Assicurativa, su richiesta dell'UTILIZZATORE, potrà



## Mercedes-Benz Financial

fornire la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale a favore del nuovo beneficiario designato.

### Art. 16. Cessione del contratto

È espressamente stabilito tra le parti che la CONCEDENTE, senza diminuire la tutela dei diritti dell'UTILIZZATORE, avrà facoltà, in qualunque momento, di cedere il Contratto in tutto o in parte, comunicando tale cessione per iscritto con preavviso di almeno 15 giorni all'UTILIZZATORE il quale, sin da ora, si obbliga ad accettarla. L'UTILIZZATORE non potrà cedere il Contratto, salvo espresso consenso scritto della CONCEDENTE, che potrà essere condizionato al rilascio di adeguate garanzie personali o reali.

In tutti i casi di cessione del Contratto su richiesta dell'UTILIZZATORE, questi rimarrà solidalmente obbligato con il cessionario per l'adempimento degli obblighi da questo assunti nei confronti della CONCEDENTE.

### Art. 17. Opzioni dell'UTILIZZATORE al termine della locazione finanziaria

Entro e non oltre il termine di giorni 30 prima della scadenza dell'ultimo canone della locazione finanziaria l'UTILIZZATORE, qualora abbia regolarmente adempiuto il Contratto e non risulti inadempiente nei confronti della CONCEDENTE per altri rapporti contrattuali, potrà optare per una delle seguenti soluzioni, da comunicare alla CONCEDENTE con lettera raccomandata A.R.:

**A) restituzione del veicolo** - L'UTILIZZATORE, alla scadenza del Contratto, dovrà restituire il veicolo oggetto del Contratto completo di ogni accessorio, variante o allestimento, presso la Sede della CONCEDENTE, presso i locali del FORNITORE o presso altro Ente che la CONCEDENTE si riserva di comunicare, con le modalità appresso indicate.

La CONCEDENTE, al termine della locazione finanziaria, invierà all'UTILIZZATORE lettera concernente l'opzione finale nella quale sarà comunicato il recapito telefonico di una Società di consulenza tecnico peritale, preposta all'espletamento di tale attività, che l'UTILIZZATORE dovrà contattare per concordare i tempi e le modalità di restituzione dell'autoveicolo.

La restituzione dovrà effettuarsi presso i locali del FORNITORE dove è stato stipulato il contratto e alla presenza del professionista iscritto al Collegio Periti e Consulenti Infortunistica Stradale, incaricato di procedere allo stato d'uso tecnico dell'autoveicolo e alla eventuale quantificazione dei danni, il cui ammontare sarà determinato sulla base del capitolato tecnico della casa costruttrice nonché sulla base di una tariffa oraria della manodopera pari alla tariffa praticata dal FORNITORE, ove esistente, presso il quale è stato stipulato il contratto e comunque nei limiti di una tariffa oraria massima pari a € 50,00, oltre IVA.

In tale sede verrà formalizzata la riconsegna del veicolo e verrà redatto lo stato d'uso che dovrà essere sottoscritto dall'UTILIZZATORE.

L'UTILIZZATORE rimarrà pertanto obbligato a corrispondere alla CONCEDENTE, oltre a ogni eventuale somma pregressa dovuta, ogni somma dovuta per i danni riscontrati sul veicolo, quantificati come sopra descritto, le spese di cui al precedente art. 11 e/o ogni somma dovuta per l'eventuale deprezzamento commerciale dello stesso in esito a sinistri subiti o alla eccedenza chilometrica.

L'UTILIZZATORE, nel caso in cui non intenda osservare la procedura sopra descritta, rimarrà comunque obbligato per la riconsegna del veicolo presso la Sede della CONCEDENTE e/o presso la Sede del FORNITORE e dovrà provvedere per la regolare sottoscrizione del relativo verbale di restituzione. In tal caso la CONCEDENTE provvederà a far periziare il veicolo da un professionista iscritto al Collegio Periti e Consulenti Infortunistica Stradale con addebito delle spese indicate all'art. 11 del contratto e l'UTILIZZATORE rimarrà obbligato a corrispondere alla CONCEDENTE, oltre a ogni eventuale somma pregressa dovuta, ogni somma dovuta per i danni riscontrati sul veicolo, quantificati come sopra descritto e/o ogni somma dovuta per l'eventuale deprezzamento commerciale dello stesso in esito a sinistri subiti o alla eccedenza chilometrica.

L'UTILIZZATORE dovrà anche consegnare i documenti di circolazione e le ricevute delle tasse automobilistiche assolute per tutta la durata della locazione finanziaria nonché per l'intero periodo quadrimestrale o annuale in cui cade la data di restituzione. Il veicolo dovrà essere restituito in buono stato di conservazione, manutenzione e funzionalità

in tutte le parti che lo compongono, salvo il normale degrado d'uso e comunque con pneumatici aventi spessore minimo del battistrada di 5 (cinque) millimetri rispondendone, in difetto, l'UTILIZZATORE.

Laddove sia previsto che, al termine della locazione finanziaria, il veicolo non debba aver superato la percorrenza chilometrica concordata e indicata nel Frontespizio, l'UTILIZZATORE si obbliga sin da ora al pagamento alla CONCEDENTE o suoi incaricati, all'atto della restituzione, di un corrispettivo aggiuntivo, il cui ammontare sarà pari allo 0.5% del prezzo di listino del veicolo per ogni 1.000 (mille) chilometri (o frazione) percorsi in eccedenza.

È fatto salvo il caso in cui l'eccedenza chilometrica superi di oltre il 20% la percorrenza massima concordata: per tale ipotesi, fermo il diritto al pagamento dell'indennizzo di cui sopra, la CONCEDENTE avrà diritto a ottenere dall'UTILIZZATORE un maggior corrispettivo il cui ammontare sarà determinato in base alle condizioni del veicolo da un libero professionista iscritto al Collegio Periti e Consulenti Infortunistica Stradale.

**B) acquisto del veicolo** - L'UTILIZZATORE potrà acquistare il – ovvero cedere a un terzo la facoltà di acquisto del – veicolo oggetto del Contratto nello stato in cui esso si troverà e con esclusione di qualsiasi responsabilità della CONCEDENTE, dietro il pagamento del corrispettivo dell'opzione di acquisto nonché delle spese e commissioni relative al passaggio di proprietà indicati nel Frontespizio. La CONCEDENTE si impegna per la chiusura definitiva del contratto entro il termine massimo di giorni 45 decorrenti dalla data di ricezione della documentazione necessaria per l'espletamento delle relative formalità. Qualora l'UTILIZZATORE non paghi tali somme e/o non fornisca alla CONCEDENTE la documentazione e le informazioni necessarie all'espletamento delle formalità di trasferimento della proprietà del veicolo, la facoltà di acquisto si intenderà rinunciata per fatti concludenti e conseguentemente l'UTILIZZATORE resterà obbligato alla restituzione del veicolo alla scadenza del Contratto. La mancata restituzione del veicolo entro tale termine sarà interpretata dalla CONCEDENTE quale intenzione dell'UTILIZZATORE di dar corso all'interversione del possesso del bene e renderà l'UTILIZZATORE responsabile di appropriazione indebita.

In deroga, per quanto occorra, all'art.1331 c.c., l'esercizio dell'opzione contrattuale di acquisto da parte dell'UTILIZZATORE è da intendersi espressamente condizionato: a) al contestuale pagamento con assegno circolare intestato alla CONCEDENTE del corrispettivo dell'opzione di acquisto e delle spese e commissioni di passaggio di proprietà; b) alla trasmissione della documentazione e delle informazioni necessarie all'espletamento delle formalità di trasferimento della proprietà del veicolo (che saranno espletate dalla CONCEDENTE a spese dell'UTILIZZATORE); c) all'accertamento del regolare adempimento da parte dell'UTILIZZATORE di tutti gli obblighi di pagamento posti a suo carico così dal Contratto come da ogni altro contratto che lo stesso abbia stipulato con la CONCEDENTE. Fra i debiti dell'UTILIZZATORE, il cui eventuale accertamento precluderà o caducherà l'esercizio dell'opzione di acquisto, sono espressamente incluse tutte le spese, ivi comprese quelle legali, che la CONCEDENTE abbia sostenuto in relazione a giudizi e/o controversie stragiudiziali, che la stessa abbia promosso o nei quali la stessa sia stata evocata e/ o comunque coinvolta e/o nei quali abbia dovuto costituirsi o spiegare intervento e difese in relazione al Contratto e/o ad altri contratti che essa abbia stipulato con l'UTILIZZATORE.

In tutti i casi in cui l'UTILIZZATORE ometta di restituire il veicolo alla scadenza del Contratto, impregiudicata la sua piena ed esclusiva responsabilità per i danni derivanti dalla circolazione invito domino del veicolo nonché per le conseguenze delle infrazioni al Codice della Strada (e in particolare del mancato aggiornamento dei documenti di circolazione del veicolo), egli sarà tenuto a corrispondere alla CONCEDENTE – ferma la facoltà di questa di attivarsi in ogni competente sede, anche penale, a tutela dei propri diritti e interessi – a titolo di corrispettivo aggiuntivo per il proseguito utilizzo del veicolo e fino alla data dell'effettiva restituzione, una somma mensile pari al canone mensile di locazione finanziaria maggiorato del 10%, oltre agli interessi convenzionali di mora come da art. 12 delle presenti Condizioni Generali e alle spese di recupero e legali. Le parti espressamente convengono che tutti gli importi dovuti dall'UTILIZZATORE in base alle previsioni del presente articolo a titolo di corrispettivo, non avranno natura risarcitoria.



## Mercedes-Benz Financial

**Art. 18. Risoluzione anticipata per fatto e colpa dell'UTILIZZATORE**

Ai sensi degli artt.1456 e 1458 c.c. e ove occorra in deroga all'art.1455 c.c., il Contratto è risolto di pieno diritto senza necessità di dichiarazione giudiziale, con il conseguente obbligo dell'UTILIZZATORE, o dei suoi aventi causa, di restituire immediatamente il veicolo e di saldare immediatamente ogni suo debito relativo al Contratto, nei casi di:

- a) mancato pagamento, anche parziale, alla scadenza contrattuale stabilita, anche di un solo canone o altro importo dovuto nei termini e con le modalità previste in Contratto;
- b) inadempienza anche parziale dell'UTILIZZATORE a uno o più obblighi previsti dai seguenti articoli delle presenti Condizioni Generali, clausole da considerarsi ciascuna essenziale per espresso volere delle parti: Art. 4 (Scelta del FORNITORE e del veicolo); Art. 5 (Immatricolazione e consegna del veicolo); Art. 6 (Norme da osservare nell'utilizzo del veicolo); Art. 7 (Manutenzione del veicolo); Art. 8 (Locazione finanziaria con servizi accessori o condizioni particolari - Tasso indicizzato); Art. 9 (Documenti di circolazione - Espatrio del veicolo); Art. 10 (Corrispettivo della locazione finanziaria - Modalità e imputazione dei pagamenti); Art. 11 (Spese addebitabili); Art. 12 (Interessi di ritardato pagamento - Commissioni e spese); Art. 13 (Coperture assicurative relative al veicolo); Art. 14 (Sinistri - Responsabilità per danni - Deterioramento, perdita e furto del veicolo - Ritrovamento); Art. 16 (Cessione del contratto); Art. 17 (Opzioni dell'UTILIZZATORE al termine della locazione finanziaria); Art. 19 (Imposte e tasse);
- c) mancato ritiro del veicolo da parte dell'UTILIZZATORE;
- d) apertura a carico dell'UTILIZZATORE di procedure esecutive individuali o concorsuali e comunque la diminuzione dei requisiti economici e di affidabilità dell'UTILIZZATORE e/o degli eventuali coobbligati e garanti;
- e) variazione della ragione sociale e/o natura giuridica e/o residenza, domicilio o sede dell'UTILIZZATORE non comunicate alla CONCEDENTE e/o non seguite da variazione dei documenti del veicolo per fatto o colpa dell'UTILIZZATORE stesso;
- f) furto, perimento, distruzione, deterioramento ed eventi consimili che comportino, quale ne sia la causa anche non imputabile all'UTILIZZATORE, la perdita totale o parziale del veicolo;
- g) ritardo o impossibilità di espletamento delle procedure di immatricolazione e/o di iscrizione del veicolo nei pubblici registri dipendenti da fatto o atto dell'UTILIZZATORE e perduranti oltre il 15° giorno dalla conclusione del Contratto;
- h) quando l'UTILIZZATORE risulti in stato di detenzione ovvero irreperibile o sia deceduto.

La volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa verrà comunicata dalla CONCEDENTE a mezzo lettera raccomandata o in forma equipollente, con invito alla restituzione del veicolo oggetto del Contratto e al pagamento di tutto quanto contrattualmente dovuto.

L'UTILIZZATORE sarà, in tal caso, obbligato a restituire immediatamente il veicolo alla CONCEDENTE o suoi incaricati a proprie spese e nei luoghi, modi e termini indicati dalla CONCEDENTE e a corrispondere, a titolo di penale e in unica soluzione, a mezzo bonifico bancario, qualunque somma che risulti a suo carico per canoni scaduti, commissioni, spese, interessi di ritardato pagamento, eventuale perdita di valore dell'autoveicolo e quant'altro comunque dovuto in forza del Contratto e anche per l'eventuale presenza di danni, quantificati come da precedente art. 17.

Ove l'UTILIZZATORE abbia aderito a servizi telematici quali, ad esempio, "MB Connect me" e "Fleetboard" (servizi forniti direttamente da Daimler AG), la SOCIETÀ avrà la facoltà di rintracciare l'autoveicolo oggetto del contratto tramite il fornitore dei suddetti servizi telematici e, previo provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, procedere per il suo recupero.

La CONCEDENTE avrà inoltre facoltà di richiedere all'UTILIZZATORE, a titolo di penale per l'anticipata risoluzione del Contratto, il versamento in unica soluzione e a mezzo bonifico bancario di una indennità pari alla sommatoria del valore dei canoni ancora a scadere alla data della risoluzione e del corrispettivo dell'opzione di acquisto attualizzati a un tasso pari al 50% del TAN del Contratto (oppure in ipotesi di contratti in cui il TAN sia ZERO, alla sommatoria del valore dei canoni ancora a scadere alla data della risoluzione e del

corrispettivo dell'opzione di acquisto, maggiorati del 2% a titolo di commissione, + IVA).

La perdita di valore dell'autoveicolo sarà calcolata sulla base della differenza tra il capitale residuo ancora dovuto al momento della risoluzione contrattuale e il valore commerciale del veicolo al momento della sua restituzione. Il suddetto valore sarà forfettariamente determinato sulla base di quanto riportato per un veicolo di modello e anzianità corrispondenti sul mercuriale Eurotax Blu, decurtato del 10%. A tal fine si utilizzerà il mercuriale corrispondente al mese di restituzione del veicolo e di tutta la documentazione detenuta dall'UTILIZZATORE, necessaria per la ricomercializzazione del veicolo stesso.

In caso di veicoli industriali e in presenza di allestimento non a listino della casa produttrice, il citato valore sarà determinato in base a perizia redatta da un professionista iscritto al Collegio Periti e Consulenti Infortunistica Stradale, con addebito delle spese indicate all'art. 11 del contratto, che l'UTILIZZATORE, con la firma del presente contratto, dichiara espressamente di accettare.

Tutti gli importi già corrisposti a qualsiasi titolo dall'UTILIZZATORE resteranno definitivamente acquisiti alla CONCEDENTE, convenendo espressamente tra le parti l'inapplicabilità al contratto dell'art.1526 c.c. La CONCEDENTE si riserva in ogni caso la facoltà di non avvalersi, a propria insindacabile discrezione, della clausola risolutiva espressa e di richiedere l'adempimento del Contratto con le forme dell'esecuzione forzata.

**Art. 19. Imposte e tasse**

Le imposte e tasse di qualsiasi natura, relative al Contratto e al veicolo che ne è oggetto, saranno a carico dell'UTILIZZATORE.

L'UTILIZZATORE prende espressamente atto e accetta che la CONCEDENTE potrà effettuare azioni di controllo sul corretto pagamento della tassa di proprietà per l'intero periodo contrattuale e in modo particolare sull'ultima annualità del contratto.

Qualora il pagamento non fosse stato effettuato correttamente, la CONCEDENTE, previa richiesta di regolarizzazione all'UTILIZZATORE e in caso di mancato esito positivo, provvederà direttamente per la suddetta regolarizzazione con conseguente addebito dell'importo di € 50,00 + IVA a titolo commissione, oltre al costo del bollo. Il suddetto importo sarà fatturato e addebitato all'UTILIZZATORE a mezzo SDD sulla prima scadenza disponibile. Qualora non fosse possibile, l'UTILIZZATORE dovrà provvedere al saldo a mezzo bonifico bancario.

**Art. 20. Informativa e consenso al trattamento dei dati personali (art. 13 §.1 del Regolamento UE 2016/679)**

L'UTILIZZATORE, in conformità a quanto previsto dall'art. 13 §.1 del Regolamento (UE) 2016/679 ("Regolamento relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali"), dichiara di essere stato informato dalla CONCEDENTE in ordine al trattamento, dalla stessa effettuato, dei propri dati personali richiesti ai fini del presente contratto e di aver espresso a tal fine il proprio consenso.

**Art. 21. Vigilanza – Reclami – Controversie – Conciliazione – Foro competente - Domicilio contrattuale – Deroga convenzionale del Foro – Fondo di Garanzia**

La CONCEDENTE è un intermediario finanziario soggetto ai controlli effettuati dalla Banca d'Italia (con sede in Roma, Via Nazionale n. 91) e dall'IVASS (con sede in Roma, Via del Quirinale n. 21).

La CONCEDENTE aderisce all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). L'UTILIZZATORE potrà rivolgersi al Servizio Customer Care della Società (indirizzo e-mail [customercarembfsi@daimler.com](mailto:customercarembfsi@daimler.com), tel. 06.41595.1, fax 06.41595299) entro due anni da quando l'operazione contestata è stata eseguita. Il reclamo, gratuito per l'UTILIZZATORE, andrà presentato, anche a mezzo posta elettronica, presso la sede legale della CONCEDENTE che procederà per l'evasione della richiesta entro il termine di giorni 30 dalla data di ricezione. Nel caso in cui l'UTILIZZATORE non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo, potrà adire l'Arbitro Bancario Finanziario seguendo la procedura prevista dal relativo regolamento, disponibile sul sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it) o sul sito internet della Società.

Per qualsiasi controversia inerente l'interpretazione, l'esecuzione e la cessazione, quale ne sia la causa, del Contratto o comunque dipendente dal Contratto o collegantesi con il medesimo e anche in ipotesi di



## Mercedes-Benz Financial

continenza o connessione di cause, le parti espressamente convengono che sia competente in esclusiva il Foro di Roma. Tuttavia, ove sia la CONCEDENTE ad agire in giudizio, la stessa avrà facoltà di adire, a propria insindacabile scelta, il foro di Roma ovvero il foro del luogo in cui la CONCEDENTE abbia una sede secondaria o un'unità locale ovvero ancora uno qualsiasi dei fori previsti dagli artt.19, 20 e 21 del codice di procedura civile.

Prima di ricorrere al giudice l'UTILIZZATORE dovrà esperire un tentativo di conciliazione nei casi nei casi previsti dall'art. 5 del D. Lgs. n. 28/2010.

La CONCEDENTE aderisce all'organo di mediazione "Conciliatore Bancario Finanziario". Per ogni informazione consultare il sito [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it) o direttamente la CONCEDENTE.

La CONCEDENTE aderisce al fondo denominato "Fondo di Garanzia per le PMI del Ministero dello Sviluppo Economico (Legge 662/96)". Qualora l'UTILIZZATORE abbia i requisiti per essere ammesso all'intervento di garanzia ivi previsto, potrà prendere contatti con la CONCEDENTE, ovvero consultare il sito [www.fondidigaranzia.it](http://www.fondidigaranzia.it) del Ministero dello Sviluppo Economico e del Gestore-MCC.

Per le comunicazioni da effettuarsi agli effetti del contratto, le parti eleggono domicilio rispettivamente:

- la CONCEDENTE, presso la sua sede legale;
- l'UTILIZZATORE, presso l'indirizzo indicato nel Frontespizio.

Data 20/03/2019

Luogo SASSARI

Utilizzatore/i

Garante/i

